

XIV FORUM ONE LAVORO

Il lavoro che cambia: novità 2024

Modena e live streaming - 26 febbraio 2025, dalle 9.30 alle 16.30



La patente a crediti in edilizia

Vitantonio Lippolis

INL - Direzione Centrale per la tutela, la
vigilanza e la sicurezza del lavoro

Cos'è la patente a punti

ENTRATA IN VIGORE



2024

È un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 29, co. 19, Legge n. 56/2024)


Obiettivo

Il percorso mira a **rafforzare il contrasto al lavoro sommerso e a garantire una sempre maggiore sicurezza a favore dei lavoratori.**

Nelle intenzioni del legislatore, dunque, chi lavora in un cantiere edile dovrà avere un *rating* che misura il livello di sicurezza raggiunto



Obbligo della Patente a crediti



Requisiti per il rilascio della patente

Al fini del rilascio della patente **è richiesto il possesso dei seguenti requisiti** tutti autocertificabili ovvero oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- a) **Iscrizione alla CCIAA**;
- b) **Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008**, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro;
- c) **Possesso del DURC** in corso di validità;
- d) **Possesso del DVR**, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) **Possesso DURF** (art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) **Avvenuta designazione del RSPP**, nei casi previsti dalla normativa vigente.



Nota bene:

- **Gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi** sono previsti solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione;
- **Il DVR non è necessario**, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti;
- **La designazione del RSPP non è necessaria**, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti;

Dote iniziale

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti.**

Crediti aggiuntivi (v. Tab. All. DM n. 132/2024)



ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell'azienda

- > Fino a 10 crediti, al momento del rilascio
- > Fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente

ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione

- > Fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- > Fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni

Max 100 crediti

Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008:

- l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'eventuale impugnazione salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione (MOG) rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008;
- l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento;

Decurtazione punteggio

Se, nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, **vengano definitivamente accertate le violazioni indicate nell'All. I-bis del TUSL**, dal punteggio della patente verranno decurtati i crediti per ciascuna ipotesi previsti;

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo fossero **contestate più violazioni**, i crediti devono essere comunque decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave;

Ai fini della decurtazione, **sono provvedimenti definitivi:**

- le sentenze passate in giudicato
- le ordinanze-ingiunzione divenute definitive;

I provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare **condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024**



Recupero dei crediti decurtati

Quando

Il recupero dei crediti eventualmente persi potrà avvenire non prima che la patente abbia raggiunto un punteggio inferiore a 15 crediti (art. 7, DM n. 132/2024)

Come

Il recupero è consentito per un massimo di 15 crediti, è subordinato alle valutazioni che l'apposita «**Commissione territoriale**» (composta da rappresentanti dell'INL, dell'INAIL, dell'ASL e dal RLST) effettuerà al riguardo.

Azioni che consentono il recupero: La «Commissione» terrà conto:

- **dell'adempimento dell'obbligo formativo** in relazione ai corsi in materia di SSL, svolti da parte dai responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dai lavoratori occupati presso i cantieri interessati;
- **dell'eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro** secondo quanto stabilito dall'art. 5, co.4, lett. a), del DM n. 132/2024 (es. conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA; asseverazione del MOG della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo TUSL; investimenti nella formazione dei lavoratori)

Sanzioni

L'impresa o il lavoratore autonomo che operano nei cantieri senza la patente ovvero con una patente con meno di 15 crediti, sono soggetti ad una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000** *(non diffidabile ex art. 301-bis TUSL)*

Il committente o il responsabile dei lavori che, in spregio agli obblighi previsti dall'art.90, co.9, lett. b-bis), D.Lgs. n. 81/2008, non verifica il possesso della patente *(o del documento equivalente di cui all'art. 27, co.1 o dell'attestazione SOA)* nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, **è punito con la sanzione amministrativa da euro 711,92 a euro 2.562,91** *(art. 157, co.1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, violazione soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008)*

N.B.: Per l'impresa o il lavoratore autonomo, inoltre, è prevista **l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi**. A tale scopo il provvedimento sanzionatorio verrà trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Misure di sostegno economico

Opportunità di finanziamento e incentivi per ridurre i costi della formazione

- **Fondi INAIL per la sicurezza:** contributi a fondo perduto fino al 65-80% per acquisti di macchinari e dispositivi di sicurezza (es. Bando ISI);
- **Bandi regionali:** per la formazione e l'innovazione nel settore edile;
- **Credito d'imposta per investimenti in sicurezza:** possibile agevolazione fiscale per chi adotta sistemi di gestione della sicurezza certificati.



GRAZIE
per la vostra attenzione

Vitantonio Lippolis